

# Doppio punteggio per le maestre delle materne in montagna



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3306 del 2007,  
proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e  
della ricerca, in persona del legale rappresentante pro  
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello  
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

sig.ra ..., non costituita in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo  
regionale per l'Abruzzo, n. 228/2006.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 8 marzo 2013 il consigliere Andrea Pannone e udito per l'Amministrazione ricorrente l'avvocato dello Stato Cristina Gerardi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente in primo grado, oggi appellata, ha impugnato la graduatoria provinciale permanente per la nomina dei docenti di scuola materna. Ella ha lamentato la mancata attribuzione del doppio punteggio per il servizio prestato in varie scuole del Comune dell'Aquila, considerato montano ai sensi della legge n. 134/04 di conversione del d.l. n. 97/04, che alla lett. h) richiama i comuni di montagna di cui alla legge n. 90/1957.

2. La sentenza impugnata ha richiamato la decisione della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 2207/2005 per fondare l'accoglimento del ricorso in primo grado proposto dall'odierna appellata.

3. Propone ricorso in appello il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, evidenziando che nel ricorso di primo grado venivano avanzate due richieste:

a) una relativa alla doppia valutazione per il servizio svolto in scuole del Comune dell'Aquila nell'a.s. 2004/2005, richiesta da considerare effettivamente fondata in quanto proposta verso le graduatorie (formulate per il biennio 2005/2007), efficaci al momento della proposizione ricorso in parola;

b) un'altra relativa alla doppia valutazione per il servizio svolto in scuole del Comune dell'Aquila nell'anno scolastico 2003/2004, richiesta invece da considerare infondata, in quanto proposta verso le graduatorie (formulate per il 2004/2005) non più efficaci al momento della proposizione del ricorso stesso.

Infatti sarebbe palese che i punteggi attribuiti nel corso della precedente tornata concorsuale si sarebbero potuti contestare entro il termine di 60 (al T.A.R.) o di 120 giorni (al Presidente della Repubblica) dalla data dell'atto prot. n. 11.703 del 22 settembre 2004, di pubblicazione dei precedenti graduatorie permanenti (mentre col ricorso di primo grado è stato impugnato solo il provvedimento prot. n. 10858 del 13 luglio 2005).

4. Ritiene La Sezione che è fondata la censura di tardività dell'impugnativa della nota prot. n. 11.703 del 22 settembre 2004, in quanto il ricorso, accolto con la sentenza qui impugnata, è stato proposto nel mese di ottobre 2005 e quindi oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, applicabile alla fattispecie *ratione temporis*.

5. Per quanto attiene alle ulteriori censure il Collegio non può che confermare il proprio orientamento espresso con la decisione richiamata nella sentenza impugnata (Cons. Stato, VI, 9.5. 2005, n. 2207).

A norma dell'art. 27, comma 3, del T.U. n. 267/2000, è affidato alla Regione il compito di individuare gli ambiti e le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane; e la legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2003 (art. 4 e tab. A) individua i comuni totalmente montani, tra cui è compreso il comune di L'Aquila.

“Non può ritenersi che la legge regionale abbia invaso le competenze statali, previste dall'art. 117 Cost., poiché:

– la legge regionale ha classificato i comuni, in coerenza con l'art. 27, comma 3, del testo unico, in un sistema per il quale non vanno di volta in volta accertate le caratteristiche dei comuni (come disponeva la legge n. 991 del 1952), ma una volta per tutte rileva la classificazione regionale, con indubbia valorizzazione del principio di certezza delle

relazioni giuridiche;

– la medesima legge non ha in alcun modo inciso sull'esercizio dei poteri ordinamentali ed organizzativi dello Stato relativi al servizio scolastico, poiché ha operato una qualificazione di uno degli elementi concorrenti per la sussistenza di un presupposto di fatto, rilevante per la verifica della concreta sussistenza del disagio, connesso alla attribuzione del punteggio in misura doppia.

Tali considerazioni, unitamente alla natura meramente ricognitiva degli elenchi redatti dal Ministero dell'istruzione, comportano il rigetto delle censure dell'appellante".

6. Per le ragioni che precedono, in riforma parziale della sentenza impugnata, va dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado in relazione all'impugnativa della graduatoria formulata per l'anno scolastico 2004/2005

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 3306 del 2007, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado in relazione all'impugnativa della graduatoria formulata per l'anno scolastico 2004/2005.

Spese compensate dei due gradi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

Silvia La Guardia, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/07/2013